

TI_GERICHTE 15.2020.119 vom 14. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.119

FR: TI_GERICHTE 15.2020.119 du 14 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2020.119 del 14 dicembre 2020

Regeste

Ricorsi contro un avviso di pignoramento e una comminatoria di fallimento

Erwägungen

E. 1

Interposti all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 4 novembre dall'UE di Mendrisio e il 5 novembre 2020 dall'UE di Lugano, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo su atti esecutivi analoghi emessi in esecuzioni promosse dallo stesso creditore contro debitori solidali, le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

E. 2

CPC) in conformità della giurisprudenza citata in pre cedenza e della cifra n. 2 delle spiegazioni a tergo del modulo n. 4 (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 33 ad art. 79 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 15 ad art. 79 LEF) .

E. 2.1

Prima di continuare l'esecuzione l'ufficio non è quindi tenuto a esigere dall'escutente un'attestazione di passaggio in giudicato o di esecutività né la prova della notifica all'escusso della sentenza di rigetto dell'opposizione (già prima del 2011: DTF 130 III 659 consid. 2.2; 126 III 479 segg.; sentenze del Tribunale federale 5A_78/ 2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2, della CEF 15.2011.101 del 20 dicembre 2011 pag. 2, massimata in RtiD 2012 II 901 n. 61c, dell' Obergericht bernese del 19 febbraio 2019, in B1SchK 2019, 224 seg., dell' Obergericht di Zurigo PS140079 del 4 giugno 2014 consid. 2 e dell' Aufsichtsbehörde di Basilea-Citta del 21 agosto 2013 in B1SchK 2014, 227). Tale deroga alla cifra n. 2 delle spiegazioni a tergo del modulo n. 4 “Domanda di proseguire l'esecuzione” permette di non aumentare in modo eccessivo il carico lavorativo delle Preture e delle Giudicature di pace – senza assoluta garanzia circa l'esattezza dell'attestazione, che può essere contestata (cfr. art. 9 CC) – e di non rallentare troppo il corso dell'esecuzione. I diritti dell'escusso sono salvaguardati con la facoltà garantitagli, da una parte, d'inoltrare un ricorso (art. 17 LEF) contro l'avviso di pignoramento e di evitare l'esecuzione del pignoramento chiedendo l'effetto sospensivo in virtù dell'art. 36 LEF (promemoria n. 11 dell'Ispettorato di esecuzione e fallimenti del luglio 2011 relativa alla verifica della domande di proseguire l'esecuzione dopo il 1° gennaio 2011), e dall'altra di presentare reclamo contro la decisione di rigetto e di chiedere l'effetto sospensivo (art. 325

cpv. 1 CPC), che se gli è concesso ne sospende l'esecutività (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) e pertanto anche il procedimento esecutivo (sentenza 5A_78/2017 già citata).

E. 2.2

Nell'esecuzione in via di fallimento, invece, ove l'opposizione sia stata rigettata in via provvisoria, la comminatoria di fallimento non può essere emessa prima che l'escutente dimostri che il termine per inoltrare l'azione di disconoscimento di debito è trascorso infruttuoso o che tale azione è stata ritirata o definitivamente respinta (cfr. DTF 101 III 41 seg.). Di fronte a una domanda di proseguire l'esecuzione fondata su una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione, qualora l'escusso sia una persona iscritta nel registro di commercio in una delle qualità previste dall'art. 39 LEF, prima di notificare la comminatoria di fallimento l'ufficio d'esecuzione deve verificare, invitando l'escutente a produrre le relative prove, che il termine per inoltrare l'azione di disconoscimento del debito è trascorso infruttuoso o che tale azione è stata ritirata o definitivamente respinta. Per contro, in caso di rigetto definitivo la comminatoria di fallimento va subito notificata non appena l'escutente ha presentato la domanda di prosecuzione dell'esecuzione (sentenza della CEF 15.2018.68 del 21 agosto 2018, consid. 4.1 e i rinvii; promemoria n. 11 già citato).

E. 2.3

Nel riferirsi implicitamente alla giurisprudenza e al promemoria appena citati, gli UE di Mendrisio e Lugano non si sono avveduti che la decisione di rigetto dell'opposizione presentata da PI 1 non è stata emanata, come invece indicato nel registro dell'UE di Mendrisio relativo all'esecuzione contro RI 1, in una procedura sommaria (art. 80 segg. LEF) bensì ordinaria (art. 79 LEF). Orbene, a differenza del reclamo (art. 325 CPC), l'appello sospende per legge l'efficacia (regiudicata) e l'esecutività della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC) fino alla notifica della sentenza di appello, gli effetti della decisione essendo sospesi in ogni caso fino alla scadenza del termine d'appello (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_714/2019 del 3 giugno 2020, la cui pubblicazione nelle DTF è prevista), fatta eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria superiore ha autorizzato l'esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. b CPC). Quando l'opposizione è stata rigettata in via definitiva in una procedura ordinaria, l'ufficio d'esecuzione non può quindi emettere l'avviso di pignoramento o la comminatoria di fallimento prima della produzione di un'attestazione di esecutività della decisione impugnata (art. 336 cpv. 2 CPC) o di un'autorizzazione di esecuzione anticipata (art. 315 cpv.

E. 2.4

Nella fattispecie in esame, gli UE hanno emesso i provvedimenti impugnati prima della scadenza del termine d'appello di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) contro la sentenza 30 ottobre 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2018.16), notificata ai ricorrenti il 2 novembre 2020. L'avviso di pignoramento e la comminatoria di fallimento vanno pertanto annullati, tanto più che nel frattempo i ricorrenti hanno interposto appello alla decisione pretorile (comunicazione del 2 dicembre 2020). PI 1 allude invero alla facoltà del creditore di ottenere misure conservative come l'iscrizione di una restrizione del diritto di RI 1 di disporre dei suoi fondi (art. 101 cpv. 1 LEF) o un inventario dei beni di RI 2 (art. 162 LEF). L'adozione di misure del genere presuppone tuttavia che la decisione di rigetto sia esecutiva, ciò che non è il caso nella fattispecie. All'escutente è comunque riservata la

possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria superiore l'autorizzazione di esecuzione anticipata della sentenza appellata (sopra consid. 2.3), che se gli è concessa gli consentirà di esigere il pignoramento e l'emissione della comminatoria di fallimento – così come le relative misure conservative – prima della fine della procedura d'appello.

E. 3

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 4

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.